

PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA SOCIETA' PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO MOVE-IN RELATIVO AL MONITORAGGIO DELLE PERCORRENZE DEI VEICOLI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA, MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI TELEMATICI.

Tra

La Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 52 - CF 80062590379, e per essa, in rappresentanza della Giunta Regionale, il dirigente dell'Area Qualità dell'Aria e Agenti fisici - Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare della Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

E

La società, di seguito OPERATORE, con sede a in via P.IVA in persona del suo Legale rappresentante

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026;
- la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto digitalmente in data 25 luglio 2017 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) in attuazione del D. Lgs. n. 155/2010;

Vista altresì la legge regionale 3 agosto 2022, n. 11, ed in particolare l'art. 34 che ha previsto la base giuridica per il trattamento dati personali relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare correlati al progetto MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti);

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/5/2022 che ha disposto di aderire, adeguandolo alla realtà dell'Emilia-Romagna, al progetto MOVE-IN per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019;

- l'Accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia, approvato con deliberazione della Giunta n. 1101 del 04/07/2022, sottoscritto digitalmente in data 18/07/2022 e prorogato al 30/09/2025 con Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n.16547 del 28/07/2023;
- il nuovo Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante la condivisione del sistema integrato MOVE-IN approvato con D.G.R. n. del .../.../....., sottoscritto digitalmente in data .../.../.....;
- la medesima Deliberazione di Giunta regionale n.del .../.../..... che ha approvato lo schema del presente Protocollo di Intesa;

Visto l'avviso pubblico emesso dalla Regione Lombardia relativo per l'accreditamento di operatori economici per l'erogazione dei servizi telematici di rilevazione delle percorrenze dei veicoli inquinanti per il servizio MOVE-IN in Lombardia in attuazione alla D.G.R. della Lombardia n. 3527 del 02/12/2024;

Preso atto che l'OPERATORE è stato accreditato al servizio MOVE-IN dalla Regione Lombardia, con Decreto Direttoriale n. del/...../.....;

Visto che:

- il progetto MOVE-IN prevede che i *Telematic Service Providers* interessati a fornire agli utenti il servizio di misurazione delle percorrenze, presentino apposita domanda per l'estensione dell'accreditamento, garantendo il possesso di determinati requisiti e il rispetto delle condizioni stabilite nel presente Protocollo di Intesa;
- l'OPERATORE ha presentato tale domanda con nota Prot.....;

Tutto ciò premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la definizione degli impegni che le parti dovranno reciprocamente assumere, garantendone il puntuale adempimento per tutta la durata del Protocollo stesso, al fine di consentire la piena operatività del progetto MOVE-IN (*MONitoraggio dei VEicoli Inquinanti*) in Emilia-Romagna.

Tale progetto, in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) e delle D.G.R. n. 745 del 16/05/2022 e D.G.R. n. del/...../..... della Regione Emilia-Romagna, si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni e conseguire idonei livelli di qualità dell'aria, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli al loro effettivo potenziale inquinante, attraverso l'utilizzo di tecnologie atte alla verifica delle percorrenze e offrendo eque condizioni di mobilità ai cittadini, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il progetto ha altresì la finalità di promuovere il miglior utilizzo dei veicoli attraverso l'assunzione di comportamenti e di stili di guida consapevoli anche delle ricadute sull'ambiente, promuovendo modalità innovative per il controllo dei reali valori di percorrenza in Emilia-Romagna. In particolare, il progetto prevede l'utilizzo di un'infrastruttura tecnologica, sviluppata da Regione Lombardia e gestita da ARIA S.p.A. (di seguito GESTORE), che consenta l'applicazione di un quadro di limitazioni alla circolazione dei veicoli, non più indirizzato unicamente a vietare o limitare - in talune parti del territorio regionale - l'uso dei veicoli più inquinanti, ma che tenga conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato, in modo anche da non penalizzare coloro che, avendo la necessità di una percorrenza chilometrica limitata, generano un contributo modesto all'inquinamento atmosferico. A tale scopo, un dispositivo (scatola nera o black-box), installato sul veicolo, consentirà di rilevare le informazioni necessarie.

Art. 2 Durata

La durata del presente Protocollo di Intesa decorre dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2028. L'eventuale proroga potrà essere stipulata previo assenso tra le parti, da sottoscrivere entro la scadenza di cui sopra.

Art. 3 Impegni e responsabilità dell'OPERATORE

3.1 Requisiti e standard dei dispositivi forniti

L'OPERATORE si impegna a fornire agli utenti interessati ad avvalersi del servizio di misurazione delle percorrenze di cui all'art. 1, dispositivi satellitari che - coerentemente con quanto previsto all'articolo 1, comma 6, seconda parte, della Legge 124/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 - soddisfino alle condizioni e ai relativi standard tecnici previsti dalle seguenti normative:

- Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS);
- Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;
- Regolamenti UNECE recepiti dall'Unione Europea ed applicabili ai dispositivi in oggetto, quale ad esempio il regolamento R10.05 relativo alla compatibilità elettromagnetica;
- Standard tecnici ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-52 ed EN 301 511.

I dispositivi di cui sopra dovranno essere in grado di acquisire i seguenti dati con una frequenza minima di 1 Hz:

- tempo corrente, con la definizione e la precisione minima del secondo;
- posizione del veicolo, latitudine e longitudine, in gradi, minuti e secondi nel sistema di riferimento WGS84, seguendo lo standard ISO 6709;
- velocità di avanzamento istantanea del veicolo in km/h;
- accelerazione lungo i tre assi longitudinale, laterale e verticale solidali al veicolo, espressa come frazione o multiplo dell'accelerazione di gravità, con risoluzione minima pari a 0,01 g;
- codice di stato che definisce lo stato del quadro, acceso o spento, lo stato di funzionamento del meccanismo elettronico, gli indicatori di presenza e validità dei dati acquisiti;
- identificativo univoco e certo del dispositivo.

Regione Emilia-Romagna si riserva di imporre ulteriori requisiti sugli errori di misura dei dati acquisiti, qualora questo risultasse opportuno ad assicurare le finalità del servizio.

Ciascun dispositivo deve includere funzionalità atte a garantire che i dati siano incontrovertibilmente relativi al veicolo a cui il dispositivo è stato associato in fase di installazione, non siano modificabili dopo la loro registrazione e siano comunque protetti da intrusioni da parte di terzi non autorizzati durante tutto il processo di misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione, recupero e consultazione dei dati.

I dati da trasmettere al GESTORE del sistema sono il risultato di una elaborazione dei dati acquisiti dai dispositivi e sono specificati al successivo punto 3.4.

3.2 Servizio di installazione dei dispositivi

L'OPERATORE individua i soggetti abilitati all'installazione della *black-box*, convenzionandosi con loro, per assicurare il rispetto delle condizioni previste dall'accreditamento al servizio MOVE-IN.

L'OPERATORE garantisce che i propri dispositivi siano installati esclusivamente da parte di soggetti convenzionati con la società stessa.

L'OPERATORE si obbliga a:

- completare l'installazione del dispositivo (black-box) entro 15 gg solari dalla richiesta dell'utente a seguito di relativa contrattualizzazione, a meno che l'aderente non stabilisca una data, concordata con l'installatore, successiva ma comunque entro i 30 giorni;
- ad attivare la black-box entro 24 ore lavorative dalla avvenuta installazione e dal relativo collaudo eseguito dall'installatore. L'OPERATORE, per il tramite dell'installatore, dovrà avvisare l'utente di questo tempo tecnico necessario a rendere attivo il dispositivo di rilevazione, per consentire all'aderente di poter circolare senza rischio di sanzioni. A seguito di attivazione della black-box da parte dell'OPERATORE, il GESTORE provvede ad inviare comunicazione al soggetto aderente - tramite e-mail o notifica sul cellulare - di abilitazione alla circolazione con il servizio MOVE-IN;
- garantire la presenza sul territorio regionale di almeno 30 soggetti abilitati all'installazione della black-box, per offrire una adeguata copertura territoriale e comunque almeno 2 soggetti convenzionati in ognuna delle province della regione; la tempistica di installazione dovrà essere rispettata anche nel caso in cui i processi logistici del TSP non permettano la movimentazione delle black-box nel circuito degli installatori convenzionati o non sia possibile lo stoccaggio preventivo. In caso di ritardi il TSP deve tempestivamente avvisare l'utente, il quale in casi di estremo ritardo potrà recedere dal contratto senza penali;
- garantire un numero adeguato di black-box presso la propria rete di installatori e provvedere alla loro movimentazione in base alle richieste territoriali;
- garantire che il dispositivo sia correttamente installato e associato al veicolo e mantenga, per tutta la durata di fornitura del servizio, la capacità di effettuare misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione, recupero e consultazione dei dati, con le caratteristiche indicate nel presente documento;
- garantire la comunicazione con la rete di installatori e mitigare i rischi di disservizio derivanti dal loro operato;
- manlevare Regione Emilia-Romagna dalle pretese e dai danni derivanti dal malfunzionamento e dalla non corretta installazione del dispositivo.

L'OPERATORE, inoltre, si impegna a comunicare al GESTORE e a Regione Emilia-Romagna la lista dei soggetti convenzionati abilitati all'installazione e si impegna a mantenerla costantemente aggiornata. Per ogni soggetto convenzionato dovranno essere comunicate le seguenti informazioni:

- un codice identificativo del soggetto;
- ragione sociale;
- indirizzo;
- contatto telefonico.

L'OPERATORE raccoglie, dai soggetti convenzionati, le comunicazioni dell'avvenuta installazione del dispositivo e il codice IMEI dello stesso, verificando al contempo la correttezza degli estremi del veicolo e del proprietario raccolti in fase di adesione, per la successiva comunicazione al GESTORE.

3.3. Servizio di assistenza all'utente

L'OPERATORE si impegna ad utilizzare il sistema SIEBEL per la gestione dei ticket generati da problematiche o disservizi segnalati dagli utenti. SIEBEL è il sistema unico di ticketing già utilizzato da Regione Lombardia e dal GESTORE; esso non ha costi aggiuntivi per l'OPERATORE e il suo utilizzo, applicato al servizio MOVE-IN, garantisce il monitoraggio uniforme della gestione dei ticket e delle relative tempistiche di risoluzione.

L'OPERATORE garantisce l'erogazione di un adeguato servizio di assistenza di primo livello verso il cittadino, prendendosi carico della risoluzione di ogni problematica e di ogni malfunzionamento del dispositivo. L'assistenza dovrà essere fornita almeno tramite i seguenti canali:

- numero verde gratuito, disponibile nei giorni lavorativi in orario d'ufficio;
- indirizzo e-mail dedicato.

Inoltre, garantisce un servizio di assistenza specialistica di secondo livello, che possa essere contattato dal servizio di assistenza operato dal GESTORE e che consenta di fare le relative verifiche congiunte.

L'OPERATORE si impegna a rispettare le seguenti tempistiche per la risoluzione dei ticket dalla avvenuta segnalazione da parte del GESTORE:

- risoluzione entro 24 ore lavorative, in caso di segnalazioni che implicano una complessità medio-bassa (come, ad esempio, in caso di mancata attivazione, errori di conteggio dei km percorsi, riadesione per mancata presa in carico del nuovo contratto sottoscritto dall'utente, riattivazione, sospensione dell'adesione, rinnovo contratto, sanzioni in aree monitorate);
- risoluzione entro 40 ore lavorative, in caso di segnalazioni che implicano una complessità alta (come, ad esempio, in caso di assenza di monitoraggio della black-box o di assenza dei km rilevati parzialmente o totalmente);
- risoluzione entro 72 ore lavorative, in caso di segnalazioni che implicano una complessità critica (come, ad esempio, in caso di interventi in officina che necessitano della presenza anche dell'utente, sostituzione della black-box, problemi informatici). Questi ticket devono essere tempestivamente segnalati dall'OPERATORE al GESTORE. Se tale tipologia di ticket non può essere risolta per provata mancanza di collaborazione dell'utente si può procedere alla chiusura d'ufficio/sospensione del ticket dopo 15 giorni solari, con documentazione a supporto inviata dal TSP al GESTORE.

L'OPERATORE si impegna ad eliminare la reiterazione dei ticket riguardanti la stessa problematica, (ovvero ticket considerati chiusi e risolti dal TSP ma ancora riscontrati come non risolti dall'utente). Tali ticket verranno monitorati fino ad avvenuta conferma della definitiva risoluzione della problematica da parte dell'utente. Le tempistiche per la risoluzione del singolo ticket aperto sulla stessa problematica saranno sommate ai fine del rispetto del limite temporale assegnato in base al grado di complessità.

3.4 Dati oggetto di comunicazione

L'OPERATORE assicura un flusso dati da e verso il GESTORE per mantenere costantemente aggiornate le informazioni riguardanti gli utenti del servizio, i veicoli interessati e le loro percorrenze.

In particolare, l'OPERATORE si impegna a trasmettere ogni giorno al GESTORE le seguenti tipologie di dati:

- Installazioni – Flusso dati dagli operatori verso il GESTORE del sistema, relativo alle avvenute installazioni e agli abbinamenti fra veicoli e dispositivi, specificando anche presso quali soggetti convenzionati siano avvenute le installazioni;
- Rilevazioni – Flusso dati dagli operatori verso il GESTORE del sistema, relativo alle rilevazioni di percorrenza effettuate dai dispositivi installati e a eventuali anomalie di funzionamento riscontrate;

La frequenza con cui gli operatori dovranno comunicare con il GESTORE del sistema per mantenere aggiornata la base dati dovrà essere giornaliera. Qualora la comunicazione non potesse avvenire nel giorno previsto, questa dovrà avvenire entro il giorno successivo.

I dati oggetto di comunicazione da parte dell'OPERATORE sono assicurati anche relativamente agli ambiti territoriali ricadenti all'interno delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) dei Comuni che abbiano aderito al servizio MOVE-IN, al fine di garantire una gestione coordinata delle limitazioni e delle soglie chilometriche assegnate.

Per le specifiche tecniche di trasmissione dei dati si rimanda all'Allegato previsto al punto 3.5.

3.5. Modalità di trasmissione e trattamento dei dati

La trasmissione dei dati, in entrambe le direzioni, tra l'OPERATORE e il GESTORE avviene secondo le modalità e i formati definiti dal GESTORE e specificati nell'Allegato A, parte B "Specifiche dei servizi di interoperabilità" all'avviso pubblico per l'individuazione dei TSP accreditabili all'erogazione del servizio MOVE-IN approvato da Regione Lombardia con delibera n. 3527 del 02/12/2024.

L'OPERATORE si impegna a adeguare i propri sistemi e servizi a quanto comunicato e richiesto dal GESTORE del sistema senza oneri aggiuntivi a carico di Regione Emilia-Romagna.

Qualsiasi adeguamento derivante da vincoli normativi sopravvenuti o altre cause, dovrà essere effettuato senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico di Regione Emilia-Romagna.

3.6. Costo del servizio

L'OPERATORE si impegna ad offrire il servizio MOVE-IN con un contratto annuale, non rinnovabile automaticamente, che non potrà superare i seguenti costi massimi per l'aderente, iva inclusa:

- primo anno di installazione: 60 € (di cui 35 € per l'installazione del dispositivo e 25 € per l'erogazione del servizio); nel caso in cui l'aderente disponga già di un dispositivo dell'OPERATORE installato a bordo del proprio veicolo e che soddisfi i requisiti richiesti, il prezzo massimo consentito del servizio sarà di 25 €;
- anni successivi: 25 € (per l'erogazione del servizio).

I prezzi massimi sopra indicati sono comprensivi di tutti i costi, inclusi a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il costo del dispositivo;
- il costo di installazione del dispositivo presso un installatore certificato;
- eventuali costi di restituzione del dispositivo alla risoluzione del contratto;
- tutti i servizi previsti dal presente protocollo.

È concesso all'OPERATORE di presentare ulteriori offerte commerciali con rimodulazione del costo del servizio su base pluriennale, purché economicamente vantaggiose per il cittadino ed in aggiunta all'offerta annuale base sopra descritta.

Il costo di eventuali servizi aggiuntivi – che dovranno pur sempre essere opzionali per il cittadino e non comporteranno alcun trattamento di dati personali né alcuna responsabilità in capo a Regione Emilia-Romagna – che facciano uso dello stesso dispositivo installato per il servizio oggetto del presente protocollo dovrà essere chiaramente indicato all'acquirente.

Inoltre, l'OPERATORE avrà cura di utilizzare, per l'offerta dei servizi aggiuntivi di cui sopra, modulistica contrattuale separata dai documenti utilizzati per il servizio MOVE-IN in quanto, differenti dal servizio MOVE-IN e non rientranti nella disciplina del presente atto.

I moduli contrattuali utilizzati per l'offerta dei servizi aggiuntivi non devono riportare il logo di Regione Emilia-Romagna.

Oltre a ciò, l'OPERATORE potrà veicolare commercialmente il servizio tramite altri soggetti. Tuttavia, per garantire la trasparenza dell'iniziativa ed a garanzia degli utenti, l'OPERATORE si impegna a comunicare preventivamente l'identità di tali soggetti e la natura dell'iniziativa a Regione Emilia-Romagna.

3.7 Clausole contrattuali

L'OPERATORE si impegna ad inserire nel contratto sottoscritto con l'aderente al servizio le due seguenti clausole:

1) Esecuzione del contratto successivamente alla revoca dell'accreditamento. In caso di revoca dell'accreditamento da parte di Regione Emilia-Romagna, a causa della non osservanza dei requisiti stabiliti dal presente protocollo, l'OPERATORE cessa ogni attività relativa al servizio oggetto del contratto e si

impegna a risarcire l'aderente al servizio per l'eventuale danno subito. L'OPERATORE manleva Regione Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità dovuta alla mancata osservanza della presente clausola.

2) Recesso dal contratto da parte dell'aderente al servizio. L'utente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento. In caso di recesso anticipato da parte dell'utente aderente al servizio, questi è tenuto al pagamento del solo costo previsto per la durata del contratto sottoscritto, senza sopportazione di alcun ulteriore costo od onere, a titolo di penale, indennizzo, od altro.

L'OPERATORE manleva Regione Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità o richiesta di risarcimento dovute alla mancata osservanza della presente clausola o al mancato adempimento delle obbligazioni con essa assunte.

L'OPERATORE, su richiesta motivata di Regione Emilia-Romagna, dovrà fornire copia dei contratti sottoscritti con gli aderenti al servizio.

Si precisa che al contratto dovrà altresì essere allegata l'informativa al trattamento dei dati personali relativa al progetto MOVE-IN.

3.8 Protezione dei dati personali

L'OPERATORE - laddove agisca nella qualità di Responsabile del trattamento di dati personali tramite l'impiego di black-box esclusivamente dedicate al servizio MOVE-IN - e il GESTORE svolgono le operazioni di trattamento di dati personali, connesse all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, in conformità agli accordi di designazione a Responsabile del trattamento, sottoscritti con Regione Emilia-Romagna, Titolare del trattamento di dati personali attinenti al servizio MOVE-IN, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegando l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa al progetto MOVE-IN. L'OPERATORE agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati relativamente alla contrattualizzazione degli aderenti al servizio.

Nel caso in cui agisca in veste di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali tramite l'impiego di black-box non esclusivamente dedicate al servizio MOVE-IN, l'OPERATORE si impegna ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali degli interessati, garantendo l'implementazione di misure di sicurezza idonee a minimizzare il rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, avuto riguardo alla natura, all'oggetto, al contesto pubblicitario e alla finalità del trattamento, pur tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione e a garantire comunque misure di sicurezza almeno pari a quelle individuate all'interno dell'accordo di designazione a Responsabile del trattamento dati, che l'OPERATORE stipula a seguito di accreditamento da parte di Regione Emilia-Romagna per l'erogazione del servizio. In caso di fornitura di eventuali offerte commerciali o servizi aggiuntivi proposti dall'OPERATORE, deve essere allegata una apposita e distinta informativa.

3.9 Tempi di conservazione dei dati

L'OPERATORE garantisce tempi di conservazione dei dati personali corrispondenti a quelli individuati all'interno dell'accordo di designazione a Responsabile del trattamento di tali dati.

Nel caso in cui agisca in veste di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali tramite l'impiego di black-box non esclusivamente dedicate al servizio MOVE-IN, l'OPERATORE garantisce tempi di conservazione dei dati personali corrispondenti a quelli individuati all'interno del medesimo accordo di designazione a Responsabile del trattamento dati di cui sopra.

3.10. Risoluzione del contratto e revoca dell'accreditamento

In caso di inadempimento da parte dell'OPERATORE delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 del presente contratto, Regione Emilia-Romagna avrà facoltà di procedere, sulla base della gravità e della reiterazione dell'inadempimento:

con la sospensione temporanea dell'OPERATORE dall'elenco degli operatori selezionabili per il servizio sulla piattaforma MOVE-IN;

oppure

con la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e con contestuale revoca dell'accreditamento per il servizio MOVE-IN, con oneri derivanti dalla mancata erogazione del servizio all'utente a carico dell'OPERATORE.

3.11. Recesso del contratto

In caso di recesso del contratto da parte dell'OPERATORE, resteranno a carico dell'OPERATORE stesso gli oneri derivanti dalla mancata erogazione del servizio all'utente e Regione Emilia-Romagna procederà con la contestuale revoca dell'accreditamento per l'erogazione del servizio MOVE-IN.

Art. 4 - Impegni e responsabilità di Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna provvede a:

- accreditare l'OPERATORE per l'erogazione del servizio MOVE-IN di monitoraggio delle percorrenze a seguito di specifica procedura di accreditamento e di inserirlo nell'elenco dei TSP selezionabili dall'utente sulla piattaforma;
- dedicare una pagina del proprio portale istituzionale alla descrizione del servizio MOVE-IN, con le informazioni necessarie per gli utenti;
- concedere in licenza all'OPERATORE accreditato, per il periodo di vigenza del presente contratto, l'uso del proprio logo istituzionale, in modo da esplicitare il ruolo di Regione Emilia-Romagna nel servizio fornito, a garanzia degli utenti interessati;
- comunicare all'OPERATORE i perimetri delle aree geografiche interessate dalle limitazioni della circolazione (regionali o riferite a ZTL dei Comuni che hanno aderito a MOVE-IN), nelle quali si applica il monitoraggio delle percorrenze dei veicoli aderenti al servizio MOVE-IN e, all'interno di queste, delle zone urbane e di quelle extraurbane oltre ai parametri per l'individuazione dell'ecoguida;
- individuare i criteri e le modalità di utilizzo dei servizi telematici generati da MOVE-IN da parte degli aderenti;
- aggiornare costantemente il sito circa la disciplina delle limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti;
- verificare periodicamente l'adeguatezza dei servizi forniti dagli OPERATORI TSP accreditati rispetto agli obblighi riportati nella presente convenzione, anche tramite l'utilizzo dell'applicativo SIEBEL.

Art. 5 - Referenti Operativi del Protocollo d'Intesa e monitoraggio.

I referenti operativi dei sottoscrittori sono così individuati:

Per l'OPERATORE

.....

Per Regione Emilia-Romagna

.....

Ciascun referente sopra indicato deve monitorare l'andamento del progetto MOVE-IN nel suo complesso, per i relativi ambiti di competenza e comunicare, tempestivamente, eventuali criticità riscontrate.

Eventuali modificazioni o integrazioni nell'indicazione dei referenti potranno essere effettuate con semplice comunicazione scritta tra le Parti.

In assenza di repliche, da parte dell'altro firmatario, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la modifica o l'integrazione si intende accettata.

Art. 6 - Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Protocollo di Intesa, senza che sia possibile giungere ad una composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione generale Cura del Territorio e dell'ambiente

Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare

Il Responsabile Area Qualità dell'Aria e Agenti Fisici

Ing. Katia Raffaelli

L'OPERATORE

.....

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*